

**Direzione Regionale:** SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G02185 **del** 03/03/2015

**Proposta n.** 2865 **del** 27/02/2015

**Oggetto:**

F.lli Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo Spa. Autorizzazione di apertura di una cava travertino in località "Valle Pilella" (zona uffici) del Comune di Guidonia Montecelio ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 17/2004.

Oggetto: F.Ili Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo Spa. Autorizzazione di apertura di una cava travertino in località "Valle Pilella" (zona uffici) del Comune di Guidonia Montecelio ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 17/2004.

**IL DIRETTORE REGIONALE  
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali esterni, come da:  
- *Statuto della regione Lazio*;  
- *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;  
- *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*, 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale del 6 dicembre 2004 n.17, recante "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni";
- Visto il regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'art.7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista diritto la Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.
- Vista la L. R. 14 luglio 2014, n.7 "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione di semplificazioni dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie".
- Visto in particolare l'art. 66 "Atti dirigenziali di gestione" del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, che al comma i recita "i dirigenti esercitano l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante l'adozione di atti e provvedimenti che assumono la denominazione giuridica di Determinazione".
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: "Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive", pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che il Piano Regionale per le Attività Estrattive è uno strumento di pianificazione territoriale ed un atto di programmazione settoriale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 4 della Legge Regionale 17/2004;

- Preso atto che stante il combinato disposto dell'art. 10 e art. 30 della più volte citata legge Regionale 17/2004 si applica il regime transitorio che pone in capo alla Regione Lazio il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale;
- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, concernente "Disciplina delle domande di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio economico sovra comunale";
- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117 "Attuazione della Direttiva 2006/21CE relativa alla gestione dei rifiuti dell'industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35 CE;
- Vista la nota n. 8464 del 2 febbraio 2010 del Comune di Guidonia Montecelio con la quale viene trasmessa alla Regione Lazio Direzione Regionale Attività Produttive la richiesta presentata in data 16. 2. 2010 dalla Soc. F.lli Pacifici ing. Cesare e Lorenzo Spa. atta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di travertino sita in valle Pilella del Comune di Guidonia Montecelio sui terreni individuati al foglio 23 particelle 453 (ex 99), del nuovo catasto terreni del Comune di Guidonia Montecelio(RM);
- Preso Atto che la società Soc. F.lli Pacifici ing. Cesare e Lorenzo Spa. ha la piena disponibilità dell'area in forza di contratto di affitto stipulato con la società Delta srl con sede in Roma via Cardinal De Luca n. 1. Atto registrato presso L'Agenzia delle Entrate il 28 Febbraio 2014 al n.1669 serie 3;
- Vista la nota prot. n. 102637 del 28.12.2010 con la quale si certifica che il terreno di cui trattasi non è interessato da zone boscate, zone percorse da incendio, zone da vincolo paesaggistico, zona sottoposta da usi civici. Zona sottoposta a vincolo idrogeologico (RDL 3267/23), zone all'interno del parco (istituito ai sensi della L.R.29/97), zone all'interno di SIC o ZPS.
- Vista nota prot. n. 81057del 08.10.2013) rilasciata dall'Area IV e Assetto del Territorio del Comune di Guidonia Montecelio dalla quale risulta che l'area interessata dal progetto di escavazione ricade in zona D3s ( Nuove attività estrattive);
- Vista la nota prot.n. 2385 del 13.10.2014 della Città di Guidonia Montecelio Area IV urbanistica con la quale in merito alla richiesta de quo esprime "parere favorevole per autorizzazione nuova cava di travertino in loc. le Fosse (zona uffici) del Comune di Guidonia Montecelio" per quanto concerne il DPR. 160/2010 e la L.R.17/2004.
- Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, protocollo MBAC-SBA-EM n. 4824 del 23. 04. 2014, con la quale si fa rilevare che: "gli interventi previsti non ricadono in area interessata da resti di interesse archeologico di nessun tipo ed epoca, ma non distante da un area ad alta sensibilità archeologica.

Si autorizza per quanto di competenza l'intervento in esame. Si richiede di essere avvertiti preventivamente delle operazioni di sbancamento e spostamento terra. omissis..... Si autorizza per quanto di competenza..... Omissis”;

- Vista la nota della Direzione Regionale Ambiente Area V.I.A. prot. n. 29507 del 04.11.2010 che determina l'esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A. ai sensi dell'art. 20 c.5 D.Lgs. 152/ 2006 con prescrizioni;
- Vista la D.G.R. n. 474 del 18 nov. 1998 che definisce i requisiti che soddisfano la sussistenza del “preminente interesse socio-economico sovra comunale”;
- Considerato che la sussistenza del preminente interesse socio- economico sovra comunale deve risultare da apposita relazione allegata al progetto;
- Preso atto che il responsabile del procedimento dell'Ufficio regionale competente in materia ha accertato la sussistenza dei suddetti requisiti;
- Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive, di cui all'art. 8 della L.R. n.17/2004, nella seduta del 30 luglio 2012, ha espresso “PARERE FAVOREVOLE all'apertura di una cava in località -Valle Pilella- Area Uffici - nel Comune di Guidonia Montecelio, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nei diversi pareri e all'uopo ha delegato il Presidente della CRC a rappresentare il parere in argomento in sede di Conferenza di Servizi che verrà indetta dalla Struttura regionale competente”;
- Vista la nota regionale prot. n.148892 del 2.8.2012 con la quale sono state convocate tutte le amministrazioni preposte alla tutela di particolari valori gravanti sull'area in esame alla prima seduta della C. di S. per il giorno 13.9.2012. Tale seduta è stata successivamente rinviata per motivi tecnici;
- Vista la nota regionale n. 222733 del 3.12.2012 con la quale è stata convocata la seconda Conferenza di Servizi in data 8.1.2013;
- Visto il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del giorno 8.1.2013;
- Vista la nota regionale n. 118867 del 26.11.2013 con la quale è stata convocata la seduta finale della Conferenza di Servizi per il giorno 13.01.2014 ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.8 della L.R. 17/2004;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi definitiva del 13.01.2014 relativa alla conclusione del procedimento all'istanza presentata dalla Società F.Ili Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo Spa. per l'apertura di una nuova cava di travertino in loc. “ Valle Pilella-Area Uffici” del Comune di Guidonia-Montecelio(RM), inviato a tutti i partecipanti con nota n. 146371 del 07.03.2014;
- Considerato che nei 30 giorni successivi alla data della notifica non sono pervenute osservazioni e/o pareri negativi da parte degli Enti Convocati con l'esclusione dell'Autorità di Bacino Fiume Tevere;

- Vista la nota dell’Autorità del Bacino del Fiume Tevere del 20.01.2014 prot.n. 242 assunta al prot. regionale il 5.3.2014 al n. 137046, con la quale venivano richieste delle integrazioni per il rilascio del parere;
- Vista la nota regionale prot.n. 191320 del 24.12.2013 con la quale sono state inviate all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere le integrazioni richieste;
- Vista la nota dell’Autorità del Bacino del Fiume Tevere del 17.09.2014 prot.n. 3115 assunta al prot. regionale il 24.09.2014 al n.527097, con la quale ha rilasciato il parere di compatibilità favorevole.
- Vista la determinazione dirigenziale n.G19081 del 29.12.2014 con la quale è stato concluso il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell’istanza di apertura della nuova cava di travertino in località “Valle Pilella” (Zona Uffici) nel territorio del comune di Guidonia Montecelio (RM);
- Considerato che con nota regionale prot.n. 722575 del 30.12.2014 la determinazione indicata nel precedente paragrafo è stata notificata a tutte le Amministrazioni coinvolte e che nei 30gg successivi non sono pervenute né osservazioni né controdeduzioni;
- Considerato che la coltivazione della cava non interesserà in alcun modo zone vincolate e che a lavori ultimati il sito verrà opportunamente ripristinato e ambientato come da progetto approvato in sede di Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta del 29.05.2012;
- Ritenuto che la Società F.lli Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo Spa. è in possesso dei requisiti tecnico-economici per condurre l’impresa e che il progetto di coltivazione e recupero ambientale proposto è in linea con le normative in vigore;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di autorizzare, ai fini delle legge regionale n.° 17/2004, la F.lli Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo Spa, con partita I.V.A. IT 00898291000 e codice fiscale 00460020589, con sede legale a Roma – Via Cardinale De Luca n.l - 00196, all’esercizio dell’attività estrattiva di travertino in località “Le Fosse” (Zona Uffici) del Comune di Guidonia Montecelio sui terreni individuati al foglio 23 particelle 99 del nuovo catasto terreni del Comune di Guidonia Montecelio, per una superficie complessiva pari ad ettari 17.853 mq nel rispetto della normativa vigente in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovra-comunale, piena disponibilità dell’area di cava, capacità tecnico economica dell’impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, *ipso iure*.

4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati visti dal dirigente dell'Area Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale, di seguito elencati:
  - Progetto Tecnico - Minerario;
  - Gestione dei rifiuti di estrazione, art. 117/08;
  - Relazione V.I.A;
  - Sintesi non tecnica;
  - Elaborati grafici;
  - Documentazione fotografica;
  - Preminente interesse socio economico;
5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:
  - a- Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il comune di Anguillara Sabazia e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 601.708,00 (€ Seicentounomilasettecentootto/00) fatto salvo l'obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezzario regionale vigente.

In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.
  - b- Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Guidonia Montecelio così come disposto dall'articolo 14 della legge regionale 17/2004.
  - c- Redigere un crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative (al massimo annuali), in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.
  - d- Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
  - e- Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata (Allegato II) mediante l'apposizione in loco di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza di ognuno dei vertici (individuati mediante sistema VGS 84) della poligonale chiusa che corrisponde alla rappresentazione grafica del sito redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.
  - f- Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.
6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area

regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero 29507 del 4 novembre 2010).

7. Le operazioni di estrazione del travertino dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.
8. Il materiale di scoperta, nonché il materiale di scarto derivante dalla prima lavorazione del basalto, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004.
9. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
10. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
11. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
12. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al Comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
13. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
14. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
15. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.
16. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004.
17. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE  
*Rosanna Bellotti*